

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MELANO

Cap. I. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Ris. Mun. del

11 DIC. 2006

Nr. 512

Art. 1

Il cimitero è di proprietà del Comune. Esso è amministrato e vigilato dal Municipio a mezzo di una commissione di 5 membri, dei quali un municipale. Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 2

Il piano regolatore del cimitero, il registro delle sepolture ed eventuali altri documenti, sono tenuti aggiornati dalla Cancelleria comunale.

Cap. II. SUDDIVISIONI

Art. 3

Gli spazi per le sepolture sono suddivisi nel modo previsto dal piano regolatore.

Il cimitero è suddiviso in:

- 1) campi per le sepolture per adulti e campi per ragazzi fino all'età di 15 anni; la concessione è venticinquennale e non è rinnovabile.
- 2) Le cappelle esistenti a tempo indeterminato.
- 3) loculi cinquantennali, dove possono essere collocate, oltre ad una bara le ossa e ceneri di altre persone.
- 4) Colombario, suddiviso in loculi per urne cinerarie od ossario; la concessione è venticinquennale rinnovabile per altri 25 anni.
- 5) Ossario comune.

Art. 4

Ai concessionari, art. 3 cap. 1, è fatto obbligo della posa di almeno una croce, lastra o lapide con nome, cognome, ecc.

Altezza massima cm. 100.

Sulle lastre dei loculi e del colombario, l'iscrizione comporterà: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La posa di fotografie e di portafiori viene commissionata dal Municipio a spese dei richiedenti.

Art. 5

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si rende necessario per l'ampliamento o per la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso, il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed eseguisce a sue spese, la traslazione delle salme e dei relativi resti, la ricostruzione della cappella o del monumento.

Art. 6

Prima di collocare la lapide o un monumento, dovrà essere presentato il disegno con le rispettive misure, al Municipio per la sua approvazione.

Art. 7

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero, sono per tutta la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo o se la famiglia è estinta, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione e potrà disporre di monumenti e manufatti.

Tale disposizione vale anche per le cappelle.

Art. 8

Non è autorizzato la posa dei monumenti e delle lapidi rimosse, contro il muro di cinta.

Art. 9

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolati in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza del monumento.

Per i loculi ed i cinerari si deve usare unicamente l'apposito vaso posto sulla lastra di chiusura.

E' vietato accendere ceri davanti le lastre di chiusura.

Art. 10

Le concessioni per le cappelle esistenti non danno diritto alla proprietà del terreno, ma solo un diritto restrittivo all'uso perciò non sono alienabili né sequestrabili.

Le particelle di terreno non potranno essere cedute a terzi e rientreranno in possesso del Comune alla scadenza della concessione.

Cap. III. INUMAZIONI

Art. 11

Nessuna salma può essere introdotta e tumulata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 12

1. Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:
 - a) delle persone decesse nel territorio del comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
 - b) delle persone domiciliate o dimoranti nel Comune decesse entro o fuori la giurisdizione comunale;
 - c) delle persone aventi diritto alla sepoltura in cappelle di famiglia;
 - d) delle persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori dallo stesso e le donne già attinenti del Comune, che hanno perso l'attinenza in seguito a matrimonio;
 - e) delle persone decesse fuori del Comune che per studio o lavoro non sono domiciliate e non attinenti, ma i cui familiari sono domiciliati nel Comune.
2. Nel cimitero sono accolte le ceneri:

delle persone non attinenti e non domiciliate, su espresso loro desiderio di ricongiungersi ai congiunti già inumati nel cimitero limitatamente a coniugi, genitori, figli, fratelli o se la persona defunta non ha espresso altra volontà, su richiesta di un congiunto limitatamente a coniugi, genitori, fig

fratelli, stabilito o dimorante nel Comune al momento della morte del congiunto.

Art. 13

Le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Ogni salma dev'essere rinchiusa in una bara di legno dolce e sepolta in fossa separata.

Soltanto la madre ed il neonato, morti all'atto del parto possono essere rinchiusi in un solo feretro.

Art. 14

Non è concessa la posa di sarcofaghi prefabbricati, la costruzione di tombe così pure le casse metalliche.

Art. 15

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante al quale il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti ed obblighi della concessione.

Art. 16

l'occupazione dei posti deve seguire la numerica progressiva di ciascun campo, come previsto dal piano regolatore.

Art. 17

Le urne cinerarie e le ossa esumate, raccolte in cassette ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri e le ossa di una sola salma; possono essere depositate anche nelle fosse di parenti o sistemati nei loculi in ordine progressivo.

Cap. IV ESUMAZIONE E TRASLAZIONE
DI SALME

Art. 18

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza della concessione secondo le necessità per far posto ad altre salme.

Art. 19

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del Cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere sociali, Ufficio di Sanità, prima che siano trascorsi almeno 20 anni dalla inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo, devono essere fatte alla presenza del medico delegato e dell'incaricato municipale.

Tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione straordinaria deve essere richiesta al Dipartimento, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 20

Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Non si paga!

Cap. V. OSSARIO

Art. 21

L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune tutti i resti mortali ridotti allo stato di semplice scheletro.

Cap. VI PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 22

Qualora si riscontrassero degli inconvenienti il Municipio potrà introdurre un orario che regolerà l'accesso al cimitero.

Art. 23

I monumenti, le lapidi od altri ricordi funebri, non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero.

Fanno eccezione le opere di restauro e di rifinimento che per loro natura non possono essere eseguiti altrove. E' da prevedere la notifica di tali lavori.

Il Municipio non si assume responsabilità alcuna per danni subiti da monumenti, ricordi funebri, alle lastre dei loculi, dei colombari e alle cappelle.

Art. 25

La terra, le pietre od altri residui delle opere eseguite od in corso di costruzione devono essere immediatamente asportate ed allontanate dal cimitero. Caso contrario il Municipio provvederà a spese degli obbligati.

Art. 26

Nella rinnovazione delle fosse, per scaduta concessione, le croci, le lapidi ed i monumenti che verranno levati, se non ritirati dalle famiglie entro un mese dal relativo avviso, diverranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel modo che crederà opportuno.

Cap. VII MISURE E TARIFFE

Art. 27

Misure: Posti per adulti - dimensioni cm. 180/ 80 / 150
 Posti per bambini - dimensioni cm. 150/ 60 / 120

Art. 28

Tasse per sepoltura:

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| Inumazioni | - per le salme come ai punti a,b dell' art. 12 | gratuito |
| | - per le salme come ai punti e,d dell' art. 12 | Fr. 600.-- |
| Loculi cinquantennali- | | Fr. 3'000.-- |
| Colombario | - concessione venticinquennale | Fr. 250.-- |
| | rinnovo venticinquennale | Fr. 250.-- |

Tasse supplementari:

| | |
|--|--------------------|
|) Per introduzione di ossa, ceneri nei loculi, nei colombari e nelle tombe | le spese effettive |
|) Esumazioni straordinarie | le spese effettive |
|) Interventi particolari | le spese effettive |

Cap. VIII DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 29

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito con la multa da fr. 100.-- a fr. 500.-- riservato l'azione civile e penale.

Art. 30

Per quanto non è previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi ed i regolamenti cantonali vigenti. Il Municipio decide sulle contestazioni relative alla interpretazione ed alla applicazione del presente regolamento.

Art. 31

Le concessioni in corso, venticinquennali e quarantennali con diritto alla doppia sepoltura mantengono tale diritto per un periodo di venticinque anni dalla nuova sepoltura.

La tassa viene percepita in base all'art. 28

Art. 32

Il presente regolamento sostituisce quello del 2 ottobre 1970 modificato il 23 novembre 1973 e qualsiasi altra precedente disposizione con esso in contrasto.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione governativa.

Approvato dal Municipio in data 27 giugno 1989

PER IL MUNICIPIO:

| | |
|-------------|----------------|
| Il Sindaco: | Il Segretario: |
| P. Larghi | A. Scheurer |

Approvato dal Consiglio comunale con risoluzione N. 24 del 4 dicembre 1989.

| | |
|----------------|----------------|
| Il Presidente: | Il Segretario: |
| D. Zocchetti | A. Scheurer |

Approvato dal Dipartimento dell'Interno per sub delega concessa dal Consiglio di Stato in conformità al regolamento dell'8 maggio 1979 e relativa modificazione dell'11 marzo 1989, in data 9 febbraio 1990

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Il Consigliere di stato Direttore: | Il Segretario: |
| ing. P. Martinelli | avv. G. Gianella |